

Allegato "A" al numero 125991/30773 di repertorio

**STATUTO**

**SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E  
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L.**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l."

**Art. 2 - SEDE**

La società ha sede legale in Torino.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero - filiali, succursali, agenzie, uffici. In tutti i rapporti sociali i dati di ciascun socio concernenti il domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, altro recapito o luogo designato, ai quali validamente indirizzare le comunicazioni e gli avvisi previsti dallo statuto o comunque fatti dalla società o dai soci, sono quelli che risultano annotati sul libro dei soci in conformità a comunicazione scritta dell'interessato.

A tal fine la società può istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

In difetto il domicilio si intende eletto nel luogo della residenza anagrafica ovvero della sede legale.

**Art. 3 - DURATA**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**Oggetto Sociale**

**Art. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico.

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;
- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di

innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.

Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:

- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze.

A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente;

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;
- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;
- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;
- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;
- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;
- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti esterni;
- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio Sociale - Soci - Gradimento**

#### **Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - VALORE DELLE QUOTE**

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), ed ogni socio dovrà essere titolare di una quota minima di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro. Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere

conferimenti sia in denaro che in natura, osservate le prescrizioni del Codice Civile.

#### **Art. 6 - SOCI**

Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 8 (gradimento).

Sono soci fondatori:

- l'Università degli Studi di Torino;
- la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino);
- il Comune di Torino;
- Finpiemonte S.p.A..

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI**

I soci sono obbligati:

- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R o PEC le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo;
- a versare la propria quota di capitale.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di Euro di capitale sociale posseduta.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci - ove istituito - e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.

#### **Art. 8 - TRASFERIMENTO QUOTE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

L'alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e comunque in conformità alla disciplina vigente in materia di alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici.

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

La cessione delle quote sociali o la sottoscrizione di quote inoperte nel caso di aumento di capitale sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il quale esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà rifiutare il proprio gradimento con delibera adeguatamente motivata, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Il gradimento potrà essere negato qualora il nuovo socio non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.

Il gradimento potrà altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente o sottoscrittore eserciti attività in conflitto con gli interessi sociali, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.

### **TITOLO IV**

#### **Organi Sociali - Organizzazione - Amministrazione**

## **Art. 9 - ORGANI SOCIALI E REQUISITI**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Presidente, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.

La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione sopra citata.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, in persona del Presidente nel caso in cui sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, mediante PEC o lettera A/R spedita al domicilio dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima qualora in quella sede non siano raggiunte le maggioranze previste dal presente articolo.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata mediante PEC, lettera a/r, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. E' validamente costituita, tuttavia, l'assemblea, anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza

assoluta; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. nonché per l'approvazione delle delibere relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

#### **Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;
- alla nomina del Revisore;
- alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai componenti degli Organi sociali;
- all'approvazione delle modifiche dello statuto della società consortile;
- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.

L'assemblea autorizza altresì le seguenti operazioni, purchè da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente

- operazioni immobiliari e/o ricorso a finanziamenti;
- costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni nei limiti del presente statuto;
- operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda.

#### **Art. 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico.

Nei Casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione della Società potrà essere affidata ad un Organo amministrativo collegiale, rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) Consiglieri, incluso il Presidente.

Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri, ciascun socio fondatore ha diritto a designare almeno un rappresentante. Il socio Università degli Studi di Torino ha diritto a designare due rappresentanti; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i

rappresentanti designati dal socio Università degli Studi di Torino.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea e fino ad un massimo di tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo PEC o di lettera A/R ovvero telegramma, telefax o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.

#### **Art. 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo predispose il bilancio consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dal programma delle attività dell'esercizio in corso.

L'Organo amministrativo emana regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società e degli specifici nuclei tematici di incubazione e trasferimento tecnologico.

L'Organo amministrativo può rilasciare procura a consiglieri, dipendenti della società ovvero a dipendenti dell'Università per lo svolgimento di specifici atti.

#### **Art. 14 - AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE**

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.

#### **Art. 15 - REVISORE**

L'assemblea nomina un Revisore secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., cui è affidata anche la revisione legale dei conti.

Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.

L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore.

Le decisioni del Revisore devono essere trascritte nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti

#### **Art. 16 - COMPENSI**

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i

componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché del Revisore, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato. Una quota, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore Unico, dai Soci ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci.

Ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

## **TITOLO V**

### **Esercizio sociale - Disposizioni Generali**

#### **Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le relative delibere, osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nella nota integrativa devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;
- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori.

#### **Art. 18 - LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **Art. 19 - RECESSO**

Viene riconosciuto a ciascun socio il diritto di recedere dalla società ai sensi di legge, da esercitarsi mediante comunicazione all'organo amministrativo con lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio del diritto di recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che

lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**Art. 20 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

**Art. 21 - DISCIPLINA - RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e relativi provvedimenti di attuazione.

**Art 22 - NORMA TRANSITORIA**

L'art. 15 del presente statuto relativo al revisore unico troverà applicazione dalla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016.

In originale firmato:

Silvio AIME

Caterina BIMA - Notaio

=====

Copia su supporto informatico, riprodotta sopra otto pagine, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso registro imprese.

Torino, lì 29 dicembre 2016

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Atto in corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 131/86.